

Sicilia srl

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza Santa Teresa
72100 B R I N D I S I
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

alla c.a. dell'Egregio Signore
**PRES. DELLA CONFERENZA - DR. PASQUALE
EPIFANI**

Oggetto: SICILIA S.R.L. – VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
(riscontro verbale conferenza dei servizi in data 29 gennaio 2020 – prot. 0005873 del 25 febbraio 2020)

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto, Nikolaus von Einem, nato a Berlino (D), il 25/08/1975, munito dei poteri di legale rappresentanza, relativamente all’iter di V.I.A. avviato dalla società Sicilia S.r.l., di cui alla Vs. nota in data 25 febbraio 2020, con la presente allega i richiesti chiarimenti ed integrazioni per la prosecuzione della procedura in oggetto, anticipando la propria piena disponibilità e fattiva collaborazione per quanto ulteriormente occorrer possa.

Tuttavia, prima di entrare nel merito del procedimento in oggetto, ci pare doveroso sottolineare la difficile situazione venutasi a creare per via del blocco generale delle attività imprenditoriali imposto a garanzia della salute pubblica e, in particolare, quanto disposto dal Governo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», che – tra gli altri – dispone all’art. 103 una «sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», prevedendo, al comma 1, che «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».

Ad ogni modo, ci si è adoperati per produrre tutto quanto richiesto entro i termini indicati.

ufficio
Galleria Vintler 17
IT-39100 Bolzano
E: sicilia.srl@pec.it
T: +39 02 997 493 83

REA: BZ - 226155
Codice Fiscale: 03033780218
Capitale sociale: 10.000 €
amministratori:
Nikolaus von Einem, Andrea Cristini

Conto corrente
IBAN: IT36L0808111600000300064335
Codice destinatario: USAL8PV

Ciò detto, letta la Vostra nota a verbale di cui in oggetto e preso atto degli indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA, come approvati con D.C.P. n. 34 del 15 ottobre 2019 (in seguito gli "Indirizzi"), rispetto ai quali peraltro la scrivente aveva già trasmesso integrazioni in data 20 novembre u.s., si unisce alla presente una memoria contenente osservazioni in relazione alla documentazione presentata nonché all'ulteriore documentazione prodotta.

Pur rilevando la completezza della produzione documentale già versata in atti, si vuole offrire, per facilità di analisi, alcune osservazioni circa i più significativi documenti protocollati in relazione a ciascun punto di cui al verbale.

Pertanto, ripercorrendosi in tale memoria l'intera lista dei punti richiamati, si procederà, vuoi a confermare l'eshaustività di quanto fornito, menzionando i corrispondenti documenti e richiamando di volta in volta quelle parti o quegli allegati ritenuti più significativi, vuoi a indicare l'intervenuta integrazione di quanto già fornito, citando i corrispondenti nuovi documenti.

A tale proposito si rimanda anche al prospetto denominato "*Elenco elaborati*", in cui ciascun elaborato è contrassegnato in modo tale da specificare se si tratta di documentazione "nuova", "revisionata", o già "esistente" e pertanto già trasmessa.

Con riferimento, invece, ai pareri presentati dagli Enti invitati alla Conferenza di Servizi tenutasi in data 29 gennaio 2020, risulta necessario precisare quanto segue in relazione al parere del:

(i) Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA-BR della Regione Puglia prot. 0084082 del 03 dicembre 2019.

Nel parere sopra citato il dipartimento regionale informa che la propria competenza è limitata alla "*materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico, richiesta di parere di idoneità tecnica e produttiva ai sensi del DPR n. 380/2001 e L.R. n. 66/1979*", precisando "*che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativo di cui alla Legge n. 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di ulivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera"*". Nondimeno, il medesimo dipartimento, dopo avere indugiato su altre questioni di nessuna attinenza con il progetto, ricorda che "*alla luce del Regolamento regionale n. 24/2010 (pubblicato in BURP n. 195 del 31/12/2010) attuativo del Decreto Ministeriale per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da*

Sicilia srl

fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", [...] l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto") e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti"

E dunque *"Tanto premesso, valutato che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti, si esprime parere non favorevole"*.

Nulla di più errato; e non solo per il fatto che l'area oggetto di intervento è un terreno incolto, ma anche per i motivi di seguito argomentati.

È infatti dirimente far notare che, lungi dall'essere sufficiente per approdare ad un parere negativo la mera collocazione dell'area di sedime dell'impianto in *"aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità"*, è necessario che una produzione o coltura di eccellenza sia effettivamente in atto.

Mentre nel caso in cui, pur sussistendo un'area vocata a tali coltivazioni, le stesse non siano state avviate, l'area non potrà rientrare nel novero delle aree inidonee.

Invero se si legge il regolamento regionale impropriamente riportato dalla Regione si scorge:

"Ai fini della individuazione delle aree effettivamente occupate da tali colture nell'ambito del territorio regionale, si procederà col supporto di tutti i prodotti cartografici di elevata risoluzione realizzati dalla Regione, a partire dal volo aereo del 2006 e dai successivi aggiornamenti". E il motivo è che *"La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree effettivamente occupate da tali colture comporterebbe l'espianto delle stesse, pertanto non è compatibile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità"*. Leggendosi ad ulteriore riprova che *"Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione"*.

Dunque è evidente che il parere del Dipartimento Agricoltura è *"fuori bersaglio"*.

Pur non essendo il caso in oggetto (cfr. documento denominato, *Dichiarazione Conduttore Terreni*"), è utile ricordare che persino la sussistenza di colture di pregio e certificate come tali non determina di per sé

Sicilia srl

l'assoluto divieto di localizzazione di impianti FER; dovendosi comunque motivare le valutazioni effettuate in concreto riguardo a quella specifica area, non potendo richiamare genericamente le linee guida nazionali o regionali.

Invero, come correttamente osservato dal T.A.R. Puglia, Lecce (cfr. sentenze 1221/2011 e 2156/2011), *“L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”* in quanto *“non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)”* e ancora *“In sostanza, il provvedimento di diniego deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione, le seconde, nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee, sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali”*.

Di contro appare evidente che l'area è fortemente antropizzata e risulta qualificata dal Comune di Brindisi quale *“Area Idonea FER”*.

Se infatti è vero che a poca distanza esistono impianti termoelettrici ed insediamenti che risultano avere ampiamente trasformato il territorio e gli elementi percettivi, è altrettanto vero che gli stessi hanno apportato elementi non reperibili altrove, tra cui una pressoché illimitata capacità di connessione alla rete elettrica.

In tale contesto è utile ricordare, da ultimo, che, in attuazione del *“phase out”* del carbone previsto per il 2025, l'impianto Enel di Brindisi dovrà necessariamente dismettere la produzione, con l'effetto per cui, da una parte, una adeguata produzione da fonti rinnovabili allontanerà la probabile sostituzione dei gruppi a carbone con gruppi a gas e, dall'altra, la produzione locale di energia, ad oggi disacciata maggiormente in territori extra regionali, sarà impiegata per consumi locali.

Sicilia srl

Oltretutto, la destinazione dell'area alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica permetterà il recupero ambientale di fasce del territorio, oggi gravemente pregiudicate dalla perdita delle culture olivicole e del correlato tratto distintivo paesaggistico, mediante la proposta di piantumare oliveto intensivo. Il che costituisce oltre ad un'efficace misura mitigativa dell'impatto visivo, un'opportunità per sperimentare la sostituzione delle essenze arboree più facilmente colpite dalla Xylella con altre varietà più resistenti e che offrono la possibilità di produzione locale e di recupero del paesaggio.

Tale proposta appare in linea con le conclusioni raggiunte nel corso della conferenza di servizi che ha condotto al varo sia della D.C.P. n. 34 del 15 ottobre 2019, in cui si è evidenziata la necessità di prevedere uno strumento di tutela dei territori che seppur rientranti nelle aree infette dalla Xylella permettano di conservare elementi caratterizzanti la campagna brindisina, che della D.C.P. n. 33 in pari data, nella quale si è evidenziata l'opportunità di promuovere interventi di forestazione sostenibile sia attraverso la creazione di aree boscate sia attraverso la realizzazione di vie alberate in ambito urbano o fasce tampone lungo le maggiori arterie stradali in ambito periurbano.

In definitiva, si ritiene che gli - unici - rilievi sollevati nel merito della proposta progettuale possano essere superati attraverso l'attuazione della misura indicata sub lettera i) sotto-lettera k) avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di imboschimento con la piantumazione di boschi misti a ciclo illimitato composti da piante arboree e arbustive autoctone e perenni, che la scrivente società si impegna a realizzare sui terreni nella propria disponibilità o, in alternativa, aree che gli Enti potranno individuare tra le più idonee.

Rimandandosi, dunque, al documento „Memoria“, nonché ai singoli allegati, si ritiene avere fornito utili spunti per la corretta ed esaustiva valutazione della realizzazione del progetto nonché rafforzato le misure di mitigazione inizialmente previste.

Confidando di avere fornito utili contributi per la prosecuzione dell'iter, e restando a disposizione per quant'altro occorrer possa, si inviano i migliori saluti.

Milano, 23 marzo 2020

Sicilia S.r.l.

SICILIA S.R.L.
Galleria Vintler, 17
I-39100 Bolzano
P.IVA 03033780218

ufficio
Galleria Vintler 17
IT-39100 Bolzano
E: sicilia.srl@pec.it
T: +39 02 997 493 83

REA: BZ - 226155
Codice Fiscale: 03033780218
Capitale sociale: 10.000 €
amministratori:
Nikolaus von Einem, Andrea Cristini

Conto corrente
IBAN: IT36L080811160000300064335
Codice destinatario: USAL8PV

Sicilia srl

ufficio

Galleria Vintler 17
IT-39100 Bolzano
E: sicilia.srl@pec.it
T: +39 02 997 493 83

REA: BZ - 226155

Codice Fiscale: 03033780218
Capitale sociale: 10.000 €
amministratori:
Nikolaus von Einem, Andrea Cristini

Conto corrente

IBAN: IT36L0808111600000300064335
Codice destinatario: USAL8PV